CAMERA DEI DEPUTATI N. 2624

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Modifica all'articolo 294 del codice penale in materia di attentati contro diritti costituzionalmente garantiti commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

Presentata il 5 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo circa cinquant'anni di regime « antifascista » resta fermo e certo che la struttura del codice penale e la identificazione, quindi, della tutela che, anche dalla norma penale, deve derivare per i diritti dei cittadini, resta ancorata all'applicazione del codice penale del 19 ottobre 1938, « Mussolini-Rocco » ! Nulla è stato fatto perché fosse garantita l'applicazione della Carta costituzionale e il rispetto dei diritti conseguenti al cittadino, sotto il profilo dell'evidente illecito penale, gravissimo, che commette un pubblico ufficiale che ometta di rispettare tali diritti dei cittadini e, quindi, la stessa Costituzione della Repubblica a cui, per altro, ha giurato fedeltà ! Pertanto appare utile e consono al miglior rispetto dovuto e doveroso alla nostra Carta fondamentale che sia considerata penalmente sanzionabile ogni e qualsiasi violazione, addebitabile a pubblici ufficiali, di mancato o ritardato riconoscimento dei diritti costituzionali dei cittadini. Appare giusto quindi predisporre e disporre un'unica ipotesi di reato di tipo proprio (cioè commissibile da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni) per ogni violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, come contenuti nei princìpi fondamentali e nella parte prima, « diritti e doveri dei citta-

dini », titoli I, II, III e IV, della Costituzione. Congrua appare la pena massima di cinque anni di reclusione, posto che la violenza privata risulta punita sino a quattro anni e la conculcazione dei diritti costituzionali dei cittadini da parte dei pubblici ufficiali, vale a dire di coloro che sono incaricati proprio dell'adempimento della Costituzione, è cosa ben più grave. Il ritardo è punito come il tentativo. Pertanto si chiede la pronta approvazione della presente proposta di legge di modifica dell'articolo 294 del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 294 del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, o in genere di una pubblica funzione, che viola i diritti costituzionali dei cittadini previsti nei princìpi fondamentali e nella parte prima della Costituzione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla condanna consegue la interdizione dai pubblici uffici.

Il ritardo nel riconoscimento dei diritti è punito come il tentativo ».